Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 dicembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1706.
Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte Pag. 5214

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1707.
Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli «Vittorio Emanuele III» e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia Pag. 5215

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1708.
Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte . Pag. 5216

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1709.
Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari Pag. 5216

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1710.
Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente «Casa di Oriani» con sede in Casola Valsenio . . . . . . Pag. 5217

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1711.
Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 5217

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1712.
Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 5217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1713.
Modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato . . . Pag. 5218

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1962.
Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali Pag. 5219

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1962.
Approvazione di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Pag. 5219

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1962.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico del sapone alla nicotina in pezzi da gr. 200 . . Pag. 5220

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia Pag. 5220

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova . . Pag. 5221

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo) . . Pag. 5222

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, ad estendere il credito agrario di esercizio. Pag. 5222

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1962.
Tessuti di cotone destinati al ricamo . . . Pag. 5223

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi «162-AL» . . . . . Pag. 5224
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi «610-AL» . . . . Pag. 5224
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi «921-AL» . . . . Pag. 5224
Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi «1033-AL» . . . . Pag. 5224

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 808-AL » . . . . Pag. 5224

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 965-AL » . . . . Pag. 5224

Ministero della difesa-Esercito:

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno formante la scarpata a monte della strada militare Vallesella-Lorenzago, sito nel comune di Donegge (Belluno) . . . . Pag. 5224

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex casino di Bersaglio » sito in frazione Plan del comune di Moso in Passiria . . . . Pag. 5224

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del tronco stradale « rio Tana-Ponte sul rio Bovera » sito in località Monesi del comune di Triora . . . . . . Pag. 5224

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Musalà, in comune di Campo Calabro . . . . Pag. 5224

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il Po di Volano segnati nel catasto dei comuni di Codigoro e di Lagosanto . . . . . Pag. 5224

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato del canale Dugale Gandazza, in comune di Suzzara (Mantova) . . . . Pag. 5225

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Annà, in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) . . . . Pag. 5225

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del fiume Sieve, in comune di Pontassieve (Firenze) . . . . Pag. 5225

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Taro, in comune di Valmozzola (Parma) . . . . Pag. 5225

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5225

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Sabinite » . . . . Pag. 5226

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Speed Record Holland » . . . . Pag. 5226

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Extra » . . . . Pag. 5226

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sant'Anna » di Floresta, con sede in Floresta (Messina). Pag. 5226

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta, con sede in Torregrotta (Messina), in liquidazione coatta . . . . Pag. 5226

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Conte Nardini » di Ucria, con sede in Ucria (Messina), in liquidazione coatta . . . . Pag. 5226

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli Pag. 5227

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia . . . . Pag. 5227

Ufficio medico provinciale di Napoli: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli . . . Pag. 5227

Ufficio medico provinciale di Terni: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni . . . Pag. 5228

Ufficio medico provinciale di Catania: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania . Pag. 5228

Ufficio medico provinciale di Livorno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno . . Pag. 5228

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1706.**

Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici integrazioni ed aggiunte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, e rispettivamente di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Art. 2.

Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque, se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte.

Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'ufficio può rettificare entro trenta giorni dal ricorso del contribuente la valutazione stessa. In ogni ipotesi le Commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'ufficio.

Quando la Commissione di primo grado ritenga che il valore reale superi di oltre il 20 per cento il valore risultante dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si applicano i disposti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 3.

Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla

data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.

Art. 4.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'articolo 3 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1707.

Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio Emanuele III » e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio Emanuele III » eretto in ente morale con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2280, ed a quello del Consorzio generale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti, alla data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma, 23, primo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanità, da parte del personale sanitario.

Art. 3.

Gli inquadramenti nelle predette Amministrazioni sono disposti, anche in soprannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.

Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla entrata in vigore della presente legge dovrà essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il personale che abbia ottenuto l'inquadramento di cui al precedente articolo può, in relazione alle esigenze dei servizi e quando ciò sia ritenuto opportuno, continuare nella sua ulteriore permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza. Il personale inquadrato nel Ministero della sanità rimarrà a disposizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando.

Al predetto personale per la durata di tale servizio è attribuito il trattamento spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1956, n. 496.

Art. 5.

Al personale degli Enti di cui all'articolo 1 è data facoltà di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla comunicazione dell'emissione del decreto di cui all'articolo 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza sociale e, per il personale sanitario, presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della propria posizione assicurativa, per il periodo dalla data di assunzione alle dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

La sistemazione contributiva sarà interamente a carico del personale interessato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alla epoca a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — PICCIONI — TREMELLONI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1708.**

Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la libera navigazione è vietato costruire ponti di chiatte sul fiume Po.

I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il 31 dicembre 1965.

Art. 2.

L'Azienda autonoma delle strade statali, entro la data prevista dall'articolo 1, provvederà, con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:

a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei seguenti sei ponti stabili sul fiume Po, in sostituzione degli attuali ponti di chiatte:

a) Ponte di Gustalla-Dosolo;
b) Ponte di Castelmassa-Sermide;
c) Ponte di Spessa;
d) Ponte di San Nazzaro;
e) Ponte di Polesella;
f) Ponte di Ficarolo.

All'atto del collaudo i ponti di cui al precedente comma sono consegnati agli enti pubblici proprietari delle strade cui fanno capo.

Art 4.

La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1962-63, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di lire 3 miliardi nell'esercizio 1965-66.

Alla spesa di lire 2 miliardi afferente agli stanziamenti degli esercizi 1962-63 al 1964-65 si farà fronte mediante prelievo dai contributi dovuti all'A.N.A.S. dal Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Alla spesa di lire 3 miliardi afferente allo stanziamento dell'esercizio 1965-66 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'A.N.A.S. a norma dell'articolo 26, lettera *b*), della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 6, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 5.

La somma di lire 2 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà reintegrata nel bilancio dell'A.N.A.S. in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1966-67 e 1967-68, mediante corrispondente riduzione nei predetti esercizi degli stanziamenti previsti dall'articolo 6, primo comma, della citata legge 21 aprile 1962, n. 181

Art. 6.

L'approvazione dei progetti dei ponti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 implica la dichiarazione di pubblica utilità, nonchè la urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 22 novembre 1962, n. **1709.**

Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso ».

Art. 4.

Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.

Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. **1710**.

Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 il contributo annuo di lire 30.000, autorizzato con legge 11 gennaio 1940, n. 19, all'Ente « Casa di Oriani » per il funzionamento della Biblioteca Oriani, è elevato a lire 5.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con il normale stanziamento previsto dal capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1711**.

Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Università degli studi di Bologna, per il Corso di perfezionamento in diritto sanitario, a decorrere dall'esercizio 1962-63, un contributo annuo di lire 15.000.000.

La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1712**.

Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.

I Comitati sono composti:

1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) dal medico provinciale;

4) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto, che funga da segretario.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformità alle direttive del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del comma medesimo.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Art. 2.

I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi.

Art. 3.

I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;

2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;

3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonchè sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;

4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi;

5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 1713.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi attualmente in vigore per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 15%. Nessun aumento viene apportato ai prezzi della tariffa n. 22 « Biglietti di abbonamento a riduzione » e a quelli della tariffa n. 23 « Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti ».

Art. 2.

Il Ministro per i trasporti provvederà ad emanare le norme di attuazione intese ad adeguare le basi di tariffa e gli altri prezzi di trasporto all'aumento di cui all'art. 1, con gli opportuni arrotondamenti. Provvederà altresì al coordinamento delle varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 3.

Restano immutate ed applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — TREMELLONI — RUMOR — LA MALFA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1962.
Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814;

Considerato che l'avv. Giovanni Zappalà, in seguito alla sua nomina ad avvocato generale dello Stato, ha designato, con lettera n. 4880 del 21 settembre 1962, in sua sostituzione quale membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, l'avv. Stefano Varvesi, sostituto avvocato generale dello Stato;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato in seno al predetto Comitato,

Decreta

Con effetto dal 24 settembre 1962, l'avv. Stefano Varvesi, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1962
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 69. — BAIOCCHI

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1962.
Approvazione di delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 10, secondo comma, lett. *b*) dello statuto dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestite dall'Istituto;

Vista la delibera 27 giugno 1961 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con decreto ministeriale 22 settembre 1961, contenente modifiche, in materia di pensioni ed assegni integrativi, al regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953;

Vista la delibera in data 25 maggio 1962 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con la quale è stata disposta una integrazione delle pensioni sino alla concorrenza dell'importo mensile di lire 200.000, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle variazioni intervenute nel numero indice del costo della vita dal 1° giugno 1960 al 31 maggio 1962;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del regolamento per la previdenza e la assistenza dei giornalisti professionisti;

Considerato che la delibera suindicata, adottata nell'ordine della indicata disposizione, assolve ad urgenti attuali esigenze e dovrà trovare in ulteriori provvedimenti finanziari, alla scadenza del biennio 1° giugno 1962-30 maggio 1964, il proprio definitivo assetto nel bilancio tecnico dell'Istituto, anche in relazione alle nuove disposizioni che vanno a delinearsi nel settore della previdenza giornalistica e nella assicurazione generale obbligatoria;

Visto l'art. 10, terzo comma, dello statuto dell'Istituto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 25 maggio 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1962

Addì 25 maggio 1962, alle ore 10,30, in Roma, nella sede dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », si è riunito il Consiglio di amministrazione sotto la presidenza del presidente dell'Istituto, Leonardo Azzarita.

Sono presenti: il presidente, Leonardo Azzarita; il vice-presidente, Ferruccio Lanfranchi; i consiglieri: Eraldo Panunzio, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Gilberto Bernabei, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Egidio Stagno, della Federazione italiana editori giornali; Ugo Longhi, Cesare Ugolini, Aldo Vité, Giulio Bergamo, Domenico Traverso, Gastone Hartsarich, Bruno Ramot, Marco Cadelti, Giorgio Milossevich, Angiolo Berti, Mariano Vettori, Leopoldo Serpico, Antonio Poggi, Adriano Falvo, Mario Miccio, Aldo Sgroi, Vitantonio Napolitano, Giovanni Buffa, Sergio Forti, Giuseppe Lupis; il direttore generale, Leonardo Paloscia.

Intervengono alla riunione: Augusto Paroli, presidente del Collegio sindacale; Giuseppe Padellaro, Uberto Fedi e Ugo Indrio, membri del Collegio sindacale;

Assenti giustificati: i consiglieri Gino Pestelli, Ettore Doglio, Carlo Giachello, Oronzo Valentini, Giulio Leo e Giuseppe Speciale.

All'ordine del giorno sono i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Previdenza e assistenza;
3. Bilancio consuntivo della gestione ordinaria e della gestione assegni familiari, attinente l'esercizio 1961, e relazione del direttore generale;
4. Provvedimenti in materia immobiliare;
5. Provvedimenti inerenti il personale;
6. Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I.

Visto l'art. 10, lettera *b*), dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del vigente regolamento, in base al quale la misura delle pensioni è adeguata in relazione a variazioni intervenute nel costo della vita;

Tenuto conto dell'aumento in corso delle aliquote contributive dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchia e superstiti;

Considerata l'opportunità di aumentare le prestazioni dell'Istituto in relazione all'incremento contributivo suddetto;

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Istituto;

Delibera:

A decorrere dal 1° giugno 1962 e fino al 31 maggio 1964, è corrisposta ai titolari di pensione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », fino alla concorrenza di un importo di pensione pari a L. 260.000, una integrazione mensile a titolo di adeguamento della misura delle pensioni

La misura della predetta integrazione per i titolari di pensione diretta è la seguente:

a) L. 5.000 mensili per tutti i titolari di pensione;

b) più il 35% dell'ammontare dell'aliquota contributiva (*b* 1 e *b* 2) della pensione corrisposta, di cui all'art. 5 del vigente regolamento;

c) più, per coloro che già ne beneficiano, l'importo del l'erogazione straordinaria deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 1961, in tal modo assorbita e soppressa.

Per le pensioni ai superstiti, l'integrazione è determinata applicando le aliquote regolamentari all'integrazione che sarebbe spettata al titolare di pensione diretta o all'iscritto defunto.

Alle pensioni ai superstiti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1961, la integrazione è corrisposta in misura tale da adeguare l'importo del trattamento a quello corrisposto, ad analogo nucleo superstite, per effetto di liquidazione avvenuta con decorrenza precedente alla data predetta del 31 dicembre 1961.

Dal 1° giugno 1964 la suddetta integrazione mensile, unitamente alle eventuali ulteriori quote pure derivanti dagli aumenti del costo della vita intervenuti e dal conseguente aumento dei contributi in dipendenza delle maggiori retribuzioni, sarà assorbita nelle pensioni adeguate a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1961.

(*Omissis*).

Il direttore generale: LEONARDO PALOSCIA

Il presidente: LEONARDO AZZARITA

Il segretario: ORESTE DE FILIPPIS

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*: BERTINELLI

Per copia conforme all'originale:

Il presidente: LEONARDO AZZARITA

(7427)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1962.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico del sapone alla nicotina in pezzi da gr. 200.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1952 e successive variazioni della tariffa di vendita dei prodotti derivati dal tabacco;

Riconosciuta la opportunità di variare il prezzo di vendita del sapone alla nicotina da gr. 200 in relazione al costo del prodotto, fermo restando il prezzo del sapone alla nicotina da gr. 100;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 30 ottobre 1962;

Decreta:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto il prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sapone alla nicotina da gr. 200 è così stabilito:

per pezzo da gr. 200 . . . L. 120 il pezzo
per scatola da 36 pezzi da gr. 200 . . . . » 3.600 la scatola

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1962
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 329. — MONACELLI

(7447)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali del 9 gennaio 1951, 11 agosto 1955 e 18 luglio 1957;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 maggio 1962 e 2 agosto 1962, e dell'assemblea dei soci in data 29 aprile 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 28 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Modifiche dello statuto
(*Nuovo testo di alcuni articoli*)

Art. 28.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inscrivere a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'articolo 20.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le note contabili e, per traenza, gli assegni in genere, compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione, rilascia quietanza, gira cambiali, assegni e vaglia, firma per quietanza i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento dell'Istituto, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio, e, sentito, il presidente, da sede a sede. Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, o, in caso di assenza od impedimento anche di questi, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Art. 58

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali potranno avere anche una sola firma quando siano assistite da ipoteca o da pegno regolarmente costituite, o da fideiussione, o da cessione di mandati o crediti di pubblica Amministrazione debitamente notificata.

Eccezionalmente, quando trattisi di Enti o nominativi di notoria solvibilità e nel limite di fido di lire dieci milioni complessivamente per ciascuna persona od Ente, salvo deroghe per importi maggiori da approvarsi di volta in volta dall'Organo di vigilanza, potranno essere consentite, senza alcuna garanzia sussidiaria ne reale ne personale, le seguenti operazioni:

a) sovvenzioni cambiarie con la sola firma dell'obbligato e sconti di tratte non accettate con o senza spese;

b) aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

c) prestazioni di garanzie, avalli, fideiussioni, assistite da semplice obbligazione chirografaria del beneficiario delle dette prestazioni.

La somma complessiva da impiegare nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Eccezionalmente possono ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando siano assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido e per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 697, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 15 luglio 1949 e modificato con decreti ministeriali del 31 gennaio 1955, 8 agosto 1956, 18 settembre 1959 e 12 febbraio 1962;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 settembre 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6 e 11 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA

Modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 settembre 1962

(*Testo degli articoli modificati*)

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di tredici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità alle norme legislative.

I Consiglieri vengono eletti:

5 dall'Amministrazione comunale di Genova;

3 dall'Amministrazione provinciale di Genova;

3 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

1 dall'Amministrazione provinciale di Imperia;

1 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia.

Art. 11.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta al mese, e tutte le volte che il presidente dell'Istituto lo ritenga necessario. Deve essere convocato in via straordinaria sull'istanza motivata di almeno cinque consiglieri o del Collegio sindacale.

Il Consiglio deve essere normalmente convocato, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione, formalità dalle quali il presidente potrà prescindere in casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato o ad altri Organi aziendali, di cui al punto 18) dell'art. 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri del Consiglio in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio. In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal segretario del Consiglio. Quando il Consiglio decida di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta

(7390)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 697, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 15 luglio 1949;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 31 luglio 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 8 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Statuto della Cassa di risparmio di Bra

(*Nuovo testo integrale degli articoli modificati*)

Art. 6.

La Cassa di risparmio di Bra è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

I cinque consiglieri, da scegliersi fra nominativi residenti abitualmente nel comune di Bra, sono nominati:

a) uno dall'Amministrazione comunale;

b) uno dall'Amministrazione provinciale;

c) uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

d) due dall'Arciconfraternita della Misericordia nelle persone del governatore e del primo vice governatore del detto sodalizio.

La designazione non comporta rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della « Cassa », degli Enti da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di amministrazione di nomina del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura durano in carica tre anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di uno per anno.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I consiglieri di nomina dell'Arciconfraternita della Misericordia durano in carica per il periodo di tempo in cui sono chiamati a reggere il pio sodalizio, fatto salvo quanto disposto dal comma seguente.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nel loro ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 47.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15% dell'ammontare dei capitali amministrati dalla « Cassa ».

(7391)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 12 febbraio 1951 e 18 marzo 1958 con i quali la Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bari, Capurso, Ceglie del Campo, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi, Bitonto, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo, Mola di Bari, Toritto e Gravina di Puglia (in provincia di Bari), Brindisi e Cisternino (in provincia di Brindisi), Foggia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Sant'Agata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Troia e Vico del Gargano (in provincia di Foggia), Lecce, Campi Salentina e Veglie (in provincia di Lecce), Taranto, Ginosa, Laterza, Lizzano, Massafra, Palagianello e San Giorgio Jonico (in provincia di Taranto);

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, coi propri decreti in data 12 febbraio 1951 e 18 marzo 1958 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Altamura, Casamassima, Noci, Valenzano, Barletta e Bitritto (in provincia di Bari), Mesagne (in provincia di Brindisi), Margherita di Savoia, Biccari e Monteleone di Puglia (in provincia di Foggia), Tricase e Trepuzzi (in provincia di Lecce), Manduria e Fragagnano (in provincia di Taranto).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47 terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7400)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1962.
Tessuti di cotone destinati al ricamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961 n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo per gli « altri tessuti di cotone contenenti almeno l'85 % in peso, di cotone, per gli altri usi, altri, lisci, non mercerizzati, greggi, cambric, nanzook, mussolina » della voce 55.09-A-II-b-1-aa-alfa-a' e per quelli « altri, per altri usi, altri, lisci, non mercerizzati, greggi, cambric, nanzook, mussolina » della voce 55.09-B-II-b-1-aa-alfa-a', destinati al ricamo, è stabilito nella misura globale di kg. 100.000.

Art. 2.

Detto contingente è ripartito tra le seguenti Circoscrizioni doganali, secondo le quote, eventualmente interscambiabili, qui appresso indicate:

Como	kg. 80.000
Novara	» 10.000
Verona	» 10.000
	kg. 100.000

Art. 3.

Ai fini della concessione gli interessati devono presentare alla direzione della Circoscrizione doganale apposita istanza, corredata da un certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita l'industria del ricamo e possiede le relative macchine, indicando:

a) il nome e la residenza;

b) l'ubicazione dello stabilimento o del locale, nel quale si vuole compiere l'operazione di ricamo dei tessuti che si intende importare;

c) il numero e la lunghezza delle macchine da ricamo, a mano e a motore, di cui dispone il richiedente comprese quelle che il medesimo faccia lavorare per proprio conto fuori del proprio stabilimento. Per queste ultime, devono essere specificati, altresì, il nome e il domicilio di colui che le detiene per conto della ditta richiedente.

Nella domanda, inoltre, il ricamatore deve dichiarare di obbligarsi a corrispondere il maggior dazio previsto per i tessuti non destinati al ricamo ove decida di destinare ad altri usi o impieghi i tessuti importati.

Qualora nulla osti, il capo della Circoscrizione doganale ammette la ditta richiedente a fruire dell'agevolezza.

Art. 4.

Per ogni singola importazione deve essere presentata alla Direzione della Circoscrizione doganale apposita richiesta in cui saranno precisati la quantità di tessuti (numero delle pezze e peso) e la Dogana presso la quale dovrà aver luogo l'importazione.

Il capo della Circoscrizione doganale prende nota delle quantità ai fini dello scarico del contingente e ne dà, nel contempo, notizia alla Dogana designata per l'importazione.

Art. 5.

La Dogana così designata, effettuata l'operazione di importazione, mette la merce a libera disponibilità della parte dandone contemporanea comunicazione alla Direzione della Circoscrizione doganale.

Art. 6.

E' fatto obbligo all'importatore della tenuta di un registro di carico e scarico previamente numerato e vidimato dalla Dogana in cui, nella parte del carico, saranno indicate le quantità di tessuto importate per essere ricamate con riferimento alle bollette di importazione, nella parte dello scarico, in corrispondenza delle risultanze dei registri di lavorazione, le quantità impiegate.

Analogo registro dovrà essere tenuto da coloro che eseguono il ricamo per conto dell'importatore.

Art. 7.

La Dogana eseguirà saltuari controlli presso gli stabilimenti dei vari importatori e delle ditte che effettuano la lavorazione per conto, ai fini dell'accertamento dell'impiego dei tessuti all'uso consentito e della regolare tenuta dei registri di carico e scarico.

Art. 8.

In caso di abusi il ricamatore, oltre le pene previste dalla vigente legge doganale, incorre nella revoca della concessione, temporanea o definitiva, secondo la natura e la gravità degli abusi commessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(7452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 162-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 162-AL », della ditta Aviotti Massimo, con sede in Valenza (Alessandria) via Cavallotti n. 2.

(7107)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 610-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 610-AL », della ditta Lenti Mario e Pozzi Carlo, con sede in Valenza (Alessandria) via Vittorio Veneto n. 7.

(7108)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 921-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 921-AL », della ditta Lorenzani Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria) viale Dante n. 9.

(7109)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 1033-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 1033-AL », della ditta Ischia Federico, con sede in Valenza (Alessandria) via Casale n. 1.

(7110)

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 808-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col n. « 808-AL », della ditta Morello Nunzio, con sede in Valenza (Alessandria), via Matteotti n. 49.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei rimanenti due marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7175)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 965-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 965-AL », della ditta Ponzone Aldo, con sede in frazione di Villabella di Valenza (Alessandria), via Pasino n. 12.

(7176)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno formante la scarpata a monte della strada militare Vallesella-Lorenzago, sito nel comune di Donegge (Belluno).

Con decreto interministeriale n. 207 del 24 marzo 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, formante la scarpata a monte della strada militare Vallesella-Lorenzago, sito in comune di Donegge (Belluno) della superficie complessiva di mq. 43.

(7148)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex casino di Bersaglio » sito in frazione Plan del comune di Moso in Passiria.

Con decreto interministeriale n. 252 del 10 novembre 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex casino di Bersaglio » sito in frazione Plan del comune di Moso in Passiria (Bolzano), della superficie complessiva di mq. 44.

(7149)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del tronco stradale « rio Tana-Ponte sul rio Bovera » sito in località Monesi del comune di Triora.

Con decreto interministeriale n. 222 del 24 agosto 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del tronco stradale « rio Tana-Ponte sul rio Bovera », sito in località Monesi del comune di Triora (Imperia), della superficie di mq. 3000.

(7150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Musalà, in comune di Campo Calabro.

Con decreto 29 novembre 1962, n. 865 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in destra del torrente Musalà, segnato nel catasto del comune di Campo Calabro (Reggio Calabria), al foglio n. 11, di mq. 25, come risulta dalla planimetria rilasciata il 23 marzo 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6991)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il Po di Volano segnati nel catasto dei comuni di Codigoro e di Lagosanto.

Con decreto 29 novembre 1962, n. 864 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il Po di Volano, fra Marozza e Passo Galavrone segnati nel catasto del comune di Codigoro (Ferrara), al foglio n. 105, mappale 29/P (Ha 0.66.60), al foglio n. 106, mappali 20 (Ha 1.39.60), e 3 (Ha 0.17.80), al foglio n. 109, mappale 22 (Ha 2.42.90), al foglio n. 108, mappale 26 (Ha 0.76.30) per complessivi Ha 5.43.20; e nel catasto del comune di Lagosanto (Ferrara), al foglio n. 10, mappale 4 (Ha 1.06.10), al foglio n. 8, mappale 14 (Ha 1.03.10); al foglio n. 7, mappale 67 (Ha 0.12.10); al foglio n. 6, mappali 51/P (Ha 0.03.08) e 152 (Ha 0.08.40) di complessivi Ha 2.32.78 per una superficie totale di Ha 7.75.98 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 gennaio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6992)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato del canale Dugale Gandazza, in comune di Suzzara (Mantova).

Con decreto 29 novembre 1962, n. 866 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di reliquato del canale Dugale Gandazza, segnato nel catasto del comune di Suzzara (Mantova), al foglio n. 49, mappale 125 di Ha 0.14.30, come risulta dalla planimetria rilasciata il 4 marzo 1939, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6990)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Annà, in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Con decreto 30 novembre 1962, n. 868 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Annà, segnato nel catasto del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), al foglio n. 34, particella 118 ½ di mq. 1760, come risulta dalla planimetria rilasciata il 13 dicembre 1961, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6987)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del fiume Sieve, in comune di Pontassieve (Firenze).

Con decreto 6 marzo 1961, n. 243, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del fiume Sieve segnato nel catasto del comune di Pontassieve (Firenze), al foglio n. 100, particella 421, di mq. 66, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6988)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Taro, in comune di Valmozzola (Parma).

Con decreto 20 dicembre 1961, n. 1198, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale del torrente Taro, in comune di Valmozzola (Parma), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XLII, mappale 161, di Ha 0.08.00, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 novembre 1956, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 27 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,65	620,64	620,58	620,60	620,60	620,65	620,60	620,65
$ Can	576,98	576,90	576,75	576,60	576,10	576,95	576,65	577 —	576,90	576,90
Fr. Sv.	143,76	143,70	143,73	143,70	143,64	143,71	143,70	143,75	143,74	143,70
Kr. D.	90,07	90,06	90,08	90,10	90,02	90,08	90,07	90,05	90,08	90,05
Kr. N.	86,92	86,95	86,935	86,95	86,98	86,93	86,94	86,95	86,92	86,95
Kr. Sv.	119,62	119,63	119,60	119,63	119,65	119,72	119,60	119,60	119,65	119,75
Fol.	172,59	172,55	172,54	172,48	172,60	172,56	172,30	172,60	172,57	172,60
Fr. B.	12,47	12,477	12,4760	12,47875	12,4675	12,47	12,4775	12,47	12,47	12,48
Fr. Fr (N.F.)	126,64	126,64	126,63	126,6775	126,60	126,75	126,6450	126,65	126,66	126,67
Lst.	1740,08	1739,90	1739,80	1740 —	1739,75	1740,15	1739,75	1740,20	1740,25	1740,10
Dm. occ.	155,59	155,70	155,73	155,72	155,60	155,63	155,73	155,60	155,64	155,70
Scell. Austr	24,05	24,055	24,03	24,0475	24 —	24,05	24,0480	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,75	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 27 dicembre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	113,60
Redimibile 3,50 % 1934	95,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 dicembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	576,625
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,615
1 Fiorino olandese	172,39
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1739,875
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,702

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Sabinite »

La polvere da caccia denominata « Sabinite » fabbricata dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7179)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Speed Record Holland »

La polvere da caccia denominata « Speed Record Holland » fabbricata dalla ditta Kninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken N.V. nel proprio stabilimento di Amsterdam (Olanda) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 54 del testo unico di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7180)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « Extra »

La polvere da caccia denominata « Extra » fabbricata dalla ditta Koninkluke Niderlandsche Sprinstoffen Fabrieken N.V. nel proprio stabilimento di Amsterdam (Olanda) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(7181)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sant'Anna » di Floresta, con sede in Floresta (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Sant'Anna » di Floresta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Floresta (Messina) e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sant'Anna » di Floresta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Floresta (Messina), ed i signori dott. Domenico Schillaci, dott. Felice Carippo e dott. Letterio Pavia sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

Il Governatore: CARLI

(7066)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta, con sede in Torregrotta (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Torregrotta (Messina) e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Torregrotta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Torregrotta (Messina), ed i signori dott. Enzo Villari, dott. Carmelo Ventimiglia e Pietro Castori sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

(7065) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Conte Nardini » di Ucria, con sede in Ucria (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Conte Nardini » di Ucria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Ucria (Messina) e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Conte Nardini » di Ucria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Ucria (Messina) ed i signori dott. Giuseppe Saccone, dott. Giuseppe Chillè e dott. Ampelio Spada sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

(7069) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore del corrente anno presso la Corte di appello di Napoli;

Lette le note n. 4151 del 3 settembre 1962 e n. 4817 del 6 novembre 1962 del Presidente della Corte di appello di Napoli, con le quali si comunicano le dimissioni del componente effettivo avv. Saverio Siniscalchi e del componente supplente dott. Giuseppe Chiliberti, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Vista la designazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, relativa alla sostituzione dell'avv. Claudio Ferri, ivi residente, al posto dell'avv. Siniscalchi e ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di entrambi i componenti dimissionari;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254 che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573;

Decreta:

L'avv. Claudio Ferri, del Foro di Napoli è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Saverio Siniscalchi, ed il dott. Romualdo Galli, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è nominato componente supplente della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Giuseppe Chiliberti.

Roma, addì 27 novembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1962
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 338. — Gallucci

(7416)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Reggio Emilia (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Reggio Emilia nell'ordine appresso indicato:

1. Ferrari dott. Gino . . . . . punti 94,51 su 132
2. Polazzi dott. Tito . . . . . » 91,83 »
3. Perta dott. Angelo . . . . . » 91,24 »
4. Innocenzi dott. Giulio . . . . » 91,05 »
5. Romano dott. Antonio . . . . » 90,26 »
6. Ferro dott. Girolamo . . . . » 89,54 »
7. Roccella dott. Davide . . . . » 89,12 »
8. Norcia dott. Federico . . . . » 88,68 »
9. Menduni dott. Attilio . . . . punti 88,36 su 132
10. Frajese dott. Vittorio . . . . » 88 — »
11. Ferraro dott. Domenico . . . . » 83,81 »
12. Succi-Cimentini dott. Flobert . . . » 83,08 »
13. Piamigiani dott. Quintilio . . . . » 82,76 »
14. Rianò dott. Enrico . . . . . » 82,18 »
15. Chiarello Salvatore . . . . . » 82 — »
16. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,75 »
17. Merolli dott. Rocco . . . . . » 81,62 »
18. Macaluso dott. Bartolomeo . . . . » 80,83 »
19. Zaffarano dott. Michele . . . . » 79,82 »
20. Russo Ferruccio . . . . . . » 79,50 »
21. Di Palma dott. Leucio . . . . » 79,45 »
22. Cirelli dott. Giuseppe . . . . » 78,86 »
23. Tossi dott. Carlo . . . . . » 78,69 »
24. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 78,66 »
25. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 78,36 »
26. Zuanni dott. Federico . . . . » 77,92 »
27. Ghiani dott. Paolo . . . . . » 75,89 »
28. Novaga dott. Arvedo . . . . . » 75,16 »
29. Bonasia dott. Michele . . . . » 74,54 »
30. Scolari Mario . . . . . . » 74,51 »
31. Vasta dott. Rosario . . . . . » 74 — »
32. Di Santo dott. Angelo . . . . » 73,50 »
33. Silvano dott. Guido . . . . . » 72,60 »
34. Napolino dott. Francesco . . . . » 71,86 »
35. Mangano dott. Gaetano . . . . » 71,81 »
36. Facciolo Francesco . . . . . » 70,50 »
37. Aiello dott. Salvatore . . . . » 69,79 »
38. Pollidori Giuseppe . . . . . » 69,45 »
39. Aniceti dott. Dante . . . . . » 68,67 »
40. Nobile Cosimo . . . . . . » 68 — »
41. Morelli dott. Gino . . . . . » 55,12 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: Bisori

(7251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7309 del 30 novembre 1962, con cui veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 7310 del 30 aprile 1962, con cui veniva dichiarata vincitrice per la sede di Calvizzano l'ostetrica Gioia Emma;

Considerato che la stessa non ha assunto servizio nei termini di legge e che è da ritenersi rinunziataria a tutti gli effetti;

Visto le domande delle candidate con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che l'ostetrica Sarno Angela segue in graduatoria la rinunziataria;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Sarno Angela è dichiarata vincitrice della sede di Calvizzano a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 11 dicembre 1962

Il medico provinciale: Tecce

(7262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 in data 22 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961, modificato con i successivi decreti n. 1454 in data 5 aprile 1962, n. 1724 in data 26 aprile 1962 e n. 3252 del 29 agosto 1962;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare n. 138 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1961 è costituita come segue:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;

Scattoni dott. Debaldo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Orvieto;

Alterocca dott. Dante, specialista ostetricia e ginecologia;

Breccia Maria, ostetrica condotta del comune di Orvieto.

Segretario:

Brancati dott. Benito, funzionario della Prefettura di Terni.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Terni, addì 15 dicembre 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(7353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3474 del 23 giugno 1962, con il quale sono state assegnate le sedi di ostetrica condotta dei comuni di Mascali e di San Michele di Ganzaria alle vincitrici del concorso, di cui alla graduatoria contenuta nel decreto n. 3474 del 23 giugno 1962;

Considerato che le ostetriche Bellavia Maria e Alesci Vincenza, alle quali sono state assegnate rispettivamente le condotte ostetriche dei comuni di Mascali e di San Michele di Ganzaria hanno rinunziato alla nomina nelle sedi loro assegnate;

Considerato, altresì, che l'ostetrica Basile Sebastiana, terza in graduatoria, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica del comune di Mascali, mentre le ostetriche Dell'Aquila Filomena e Monti Elvezia, rispettivamente classificatesi al quarto e al quinto posto della graduatoria di merito hanno comunicato, tramite i sindaci dei Comuni di residenza di non accettare la condotta ostetrica del comune di San Michele di Ganzaria;

Considerato che l'ostetrica Cuzzumbo Rosa, sesta in graduatoria, ha fatto conoscere di accettare la predetta condotta ostetrica;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'assegnazione delle condotte ostetriche di Mascali e San Michele di Ganzaria è modificata come segue:

1) Basile Sebastiana: comune di Mascali;

2) Cuzzumbo Rosa: comune di San Michele in Ganzaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 5 dicembre 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(7163)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4515 del 22 agosto 1962, con i quali si approvava la graduatoria degli idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1959 e si dichiaravano i vincitori;

Considerato che la Giunta comunale di Rio Marina con deliberazione n. 160 del 14 novembre corrente anno ha pronunziato la decadenza del dott. Materazzi Giovanni dalla nomina di medico condotto della frazione Cavo, per non avere assunto servizio nel termine fissato;

Vista la necessità di provvedere alla dichiarazione di vincitore del concorso di che trattasi per la sede anzidetta in base alla graduatoria degli idonei e le sedi indicate da ciascuno di essi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Targetti Maurilio è dichiarato vincitore del concorso indicato nelle premesse, per la condotta medica del Cavo frazione di Rio Marina, in sostituzione del dott. Giovanni Materazzi dichiarato decaduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello del comune di Rio Marina.

Livorno, addì 6 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIMOLA

(7160)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.